

Regioni e Unioncamere per il federalismo

L'impegno delle Regioni italiane e delle camere di Commercio, per la riforma amministrativa e del decentramento, si è tradotto in un documento nel quale si sollecita la riforma federalista dello Stato. Il documento, firmato dai rappresentanti della Conferenza dei presidenti di Regione e delle Province autonome, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e delle Unioni regionali, è stato presentato a Firenze.



Lazio, 64 miliardi in sostegno degli affitti

La prossima approvazione, in Giunta regionale, della delibera che stabilisce la ripartizione, tra i Comuni laziali, dei 64 miliardi di lire assegnati alla Regione dal ministero dei Lavori pubblici, come sostegno per il canone d'affitto, è stata annunciata dall'assessore all'Urbanistica e alla casa, Salvatore Bonadonna. Entro novembre, i Comuni potranno emanare i bandi per la concessione dei contributi ai cittadini.

il lavoro

7

In data 11.11.99, dopo circa otto mesi di negoziato, si sono interrotte le trattative in corso presso l'Aran per la definizione delle cosiddette "code contrattuali" relative al Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. A tale interruzione ha fatto seguito, secondo la prassi tipica delle relazioni sindacali, la contestuale dichiarazione di sciopero di tutto il personale del comparto per il 18 e 26 novembre. Si tratta di un evento sicuramente traumatico per ciascuno dei soggetti negoziali e che, come sempre avviene, comporta la conseguente ricerca della diretta responsabilità dello stesso.

Giova premettere che, nonostante la definizione usuale di "code," le materie demandate a tale ulteriore modulo negoziale erano tutte di sicuro rilievo e spessore sia per l'Aran sia, e soprattutto, per gli Enti destinatari della disciplina contrattuale. Infatti, l'Aran aveva preparato e consegnato per l'avvio del negoziato un documento che riguardava complessivamente le seguenti materie: le forme flessibili del rapporto di lavoro, come il part-time, il lavoro interinale ed il contratto di formazione e lavoro; i nuovi istituti della conciliazione e dell'arbitrato; la ridefinizione di tutti gli altri istituti non contrattualizzati del rapporto di lavoro, dallo straordinario alla mensa, dal congedo alle aspettative etc. nonché, ovviamente, le nuove regole relative al personale dell'area di vigilanza di quello educativo delle istituzioni scolastiche e degli asili nido degli enti locali. Relativamente alla questione della previdenza integrativa, anch'essa di rilevante interesse per tutti, l'Aran ha tuttora in corso una trattativa finalizzata alla stipulazione di un contrario quadro nazionale per tutti i comparti del lavoro pubblico.

Nonostante l'evidente rilevanza di tutte le materie elencate, le organizzazioni sindacali fin dall'inizio hanno preteso di concentrare e di condizionare l'intera trattativa alla soluzione prioritaria delle sole questioni del personale della vigilanza e scolastico. Sorprende, pertanto, che le stesse organizzazioni sindacali imputino, anche a giustificazione dell'azione di sciopero, la scarsa sensibilità dimostrata dall'Aran nei confronti di tutte le altre materie, dato che alla luce di quanto detto dovrebbe essere proprio l'Aran a lamentarsi dell'indisponibilità della controparte a discutere dell'intero pacchetto degli istituti offerti alla trattativa. Tale ultimo aspetto emerge anche dalla lettura delle numerose direttive del Comitato di settore che, pur prestando attenzione alle posizioni sindacali sulle due questioni più delicate (vigili e scuola), ha sempre ribadito il proprio specifico interesse ad interventi significativi ed innovativi con particolare riferimento alle altre materie che ancora rimanevano, in modo preoccupante, fuori dalla trattativa. Appare evidente che, essendosi discusso per mesi solo dei problemi di inquadramento del personale della vigilanza e di disciplina degli orari del personale scolastico, l'interruzione trova la sua spiegazione solo con riferimento a tali argomenti per i quali le contrapposte posizioni sono apparse del tutto inconciliabili.

Contratti Si allontanano le posizioni dell'Agenzia e di Cgil, Cisl e Uil Oggi a Catania manifestano i lavoratori degli Enti locali Fra i punti insoluti, previdenza integrativa e vigili urbani

Colpi di code Aran e sindacati ai ferri corti

CARLO DELL'ARINGA - Presidente dell'Aran LAIMER ARMUZZI - Responsabile Enti locali Funzione pubblica Cgil

Aran e sindacati a muso duro sulle code contrattuali dei dipendenti degli Enti locali. Nonostante l'ottimismo manifestato le scorse settimane dal presidente dell'Agenzia per la contrattazione, Cgil, Cisl e Uil di categoria hanno confermato lo sciopero del 26-11 e la manifestazione nazionale prevista per oggi a Catania in concomitanza con l'assemblea nazionale dell'Ancl. Sul tappeto problemi quali il trattamento di fine rapporto, la previdenza complementare, la collocazione dei sottufficiali di polizia municipale e la regolamentazione delle attività dei servizi educativi comunali. Acque agitate anche sul fronte contrattuale dei dirigenti statali che minacciano iniziative di lotta. Il sindacato di categoria Dirstat respinge le proposte dell'Aran sulla parte normativa che contiene "sostanziali e pericolosi arretramenti rispetto all'accordo scaduto".

Una manifestazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto Regioni/Autonomie Locali che si tiene nella stessa città in cui si sta svolgendo il congresso dell'ANCI non è un avvenimento usuale, e nemmeno rientra nei normali accadimenti che il comparto effettua una giornata di sciopero generale nazionale per le cosiddette "code contrattuali", cioè per completare la disciplina del contratto di lavoro stipulato la scorsa primavera. Le ragioni che ci hanno indotto a queste iniziative sono sia di metodo che di merito, e riguardano sia il sistema dei rapporti politici e delle relazioni sindacali con il mondo delle autonomie che la rilevanza dei contenuti contrattuali ancora da definire. In primis: tempi e metodi. Un confronto sulla previdenza integrativa, sulle forme di lavoro flessibile, sulla riscrittura (trasformatore) della normativa contenuta nelle leggi e nei contratti precedenti alla privatizzazione del rapporto di lavoro, sulle specificità professionali della polizia municipale e dei servizi educativi e scolastici degli Enti locali, la cui conclusione era prevista per il 30 aprile, non può durare in eterno, solamente perché la controparte indugia in continue verifiche fra chi tratta e chi deve dare gli indirizzi per trattare. Vi è un problema, le cui conseguenze sono ormai intollerabili, sia di funzio-

namento dell'Aran, sia rispetto ai rapporti fra la stessa Aran ed il Comitato di settore del comparto Regioni/Autonomie Locali. Si ha peraltro la sensazione che, accanto ed oltre a problemi di metodo, non vi sia un'effettiva volontà negoziale e si preferisca lasciarsi marciare le diverse questioni aperte, talora cercando di affrontarle, senza confronto, al livello locale: è il caso, ad esempio, della disciplina dei lavori flessibili, che la controparte ha detto essere pregiudiziale, ma sulla quale non ha presentato proposte. Si tratta di un comportamento grave, che corrisponde soprattutto ad un "fai date" ricco di furbizia immediata ma povero di prospettive politiche ed organizzative. Emerge altresì una grande distanza fra l'orizzonte ed i comportamenti dell'Aran e del Comitato di settore ed il dibattito che, sugli stessi temi oggetto della trattativa, si sviluppa nel paese, nelle comunità locali, fra gli stessi amministratori, dirigenti e dipendenti degli enti. È il caso della previdenza complementare: mentre il governo e le parti sociali cercano modalità e soluzioni per far decollare i fondi integrativi, che costituiscono un passaggio imprescindibile per riscrivere in modo equo i sistemi di previdenza e di protezione sociale, nel comparto il negoziato non è neanche iniziato: gli enti pensano forse di poter fare un'operazione di mero risparmio? È, ugualmente, il ca-

so delle problematiche della polizia municipale e dei servizi educativi e scolastici, che rimandano alla sicurezza ed alla vivibilità urbana, che parlano dei sistemi di welfare locale, del rapporto con le fasce di popolazione - soprattutto bambini ed anziani - sulle quali più stringente dev'essere l'attenzione delle comunità locali e delle forze sociali. Eppure non si è fin qui riusciti a dare un assetto professionale stabile alle figure di responsabilità della polizia municipale (sottufficiali e, nei piccoli enti, comandanti), assetto che, ovviamente, non può prevedere inquadramenti differenziati, a fronte dell'esercizio di funzioni omogenee, a seconda del tipo di dotazione organica degli enti: non abbiamo chiesto, come erroneamente ci attribuisce il presidente dell'Ancl, di limitare per contratto l'autonomia degli enti, abbiamo invece respinto l'ipotesi che uguali condizioni e diritti professionali abbiano un riconoscimento diverso per territorio o per luogo di lavoro. Eppure non si è fin qui voluto definire una disciplina contrattuale aggiornata del personale scolastico ed educativo: si pensa forse ad iscrivere o esternalizzare gli asili nido e le scuole materne dei Comuni? Queste sono, dunque, le ragioni della manifestazione e dello sciopero: sono ragioni che faremo valere con il massimo della determinazione e dell'iniziativa.

PERSONALE DEL COMPARTO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI	
Dirigenti	13.614
Categoria D (ex VII e VIII qualifica)	89.550
Categoria C (ex VI qualifica)	141.715
Categoria B (ex IV e V qualifica)	230.040
Categoria A (ex I, II e III qualifica)	159.419
Totale dipendenti	634.338

Fonte: Dati al 31 dicembre 1995 riferiti al personale a tempo indeterminato. Rielaborazione Fp-Cgil dei dati forniti dal "Il Conto annuale 1995" del Ministero del Tesoro/Ragioneria Generale dello Stato

LEGGI & DIRITTI

Maternità e parto prematuro, una norma incostituzionale

DANILO AYMONE - Ufficio vertenze legali Fp - Cgil di Milano

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 270 del 24 giugno 1999, ha stabilito l'illegittimità dell'art. 4 comma 1 lettera C della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede, in caso di parto prematuro, che il periodo di astensione obbligatoria decorra secondo termini idonei ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino. In pratica, dalla data di ingresso del piccolo nella famiglia, o - quanto meno - dalla data presunta del parto. L'eccezione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile avviato da una lavoratrice dipendente dell'istituto scolastico Suore Sacramentine. Il magistrato, nell'ordinanza emessa il 15

L'ESPERTO RISPONDE

giugno 1998, evidenziava la disparità di trattamento tra le fattispecie del parto a termine naturale e del parto prematuro; nel secondo caso, la disposizione denunciata non consentirebbe la "frazionabilità" dell'astensione obbligatoria e la decorrenza di parte di essa dall'effettiva data di ingresso del bambino nella famiglia. In particolare, osservava il Pretore, è possibile, grazie all'attuale

■ Sono responsabile, in un piccolo Comune della provincia milanese, dell'ufficio Amministrazione del personale. Mi è stato sottoposto, pochi giorni fa, il caso di una dipendente che ha avuto un parto prematuro. Ho letto di recente che una sentenza avrebbe modificato la disciplina previdenziale in materia di tutela della maternità, con

sviluppo della scienza medica, la sopravvivenza di feti nati prematuramente, assistiti poi da una lunga permanenza in incubatrice. In questi casi, l'obbligatorietà dell'astensione dal lavoro dalla data del parto, può comportare l'esaurimento del periodo di aspettativa, e quindi la ripresa dell'attività lavorativa prima dell'effettivo rientro a casa del neonato, reduce da un periodo prolungato di ricovero ospedaliero.

specifico riferimento al caso di parti prematuri. Poiché nel nostro Ente non riceviamo circolari o disposizioni in tempo reale, siamo costretti ad aggiornarci con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione. Cosa è cambiato esattamente?

A. R. N. Trezzano Sul Naviglio (MI)

costituzionale, in considerazione dell'irragionevole rigidità della norma citata, che prevede due distinti periodi di astensione obbligatoria (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), strettamente determinati in relazione alla durata ed alla decorrenza. La legislazione protettiva ha argomentato la Corte - determinata dagli artt. 3, 4, 31, 32 e 37 della Carta costituzionale, integrata da svariate norme comunitarie o internazionali, è rivolta alla tutela della lavoratrice gestante, puerpera, o in periodo di allattamento, ma anche del figlio (sulla base della Convenzione di New York del 1989). Anche la giurisprudenza è ormai orientata in modo costante verso la considerazione e la valutazione del rapporto che necessariamente si instaura tra madre e figlio, nella delicata fase dell'ingresso del figlio in famiglia, decisivo per il

corretto sviluppo del bambino, e per lo svolgimento del ruolo della madre. Il giudizio d'incostituzionalità della disposizione della Legge 1204, oltre che alla insufficiente tutela del minore, è riferita anche alla diversità di trattamento della fattispecie del parto prematuro, rispetto alla gravidanza a termine. La sentenza gravida infine come da tempo si consideri insufficiente la legge di tutela delle lavoratrici madri rispetto al caso del parto prematuro, e si propongano diverse soluzioni: la sentenza n. 332/98 ipotizza l'applicazione analogica dell'affidamento preadottivo del neonato; il disegno di legge n. 4624, presentato alla Camera nel marzo '98, propone una serie di "disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia".